

SILVANO BEDEI

L'OMBRA DEL MORO GELSO E IL GIUDICE ECONOMICO DI  
FORLIMPOPOLI AL TEMPO DEI PAPI LEONE XII E PIO VIII  
(1823 -1830)<sup>1</sup>

1. IL GELSO DI PORTA ROSSANO

... un Gelso di proprietà delli fratelli Amici,<sup>2</sup> precisamente rimpetto alla Casa d'abitazione del supplicante, e contiguo ad altra di proprietà del medesimo, il quale e per la sua altezza, e latitudine, anche per disposizione Medica, come può rilevarsi dall'allegato, che annette, non può non rendere l'aria insalubre a quanti gli sono vicini, senza calcolar lo svantaggio, che ne risenton le vicine case, sopra di cui espande li rami suoi, e il dilatarsi che fa pur anco in gran parte sulla pubblica strada<sup>3</sup>.

Un comunissimo gelso, pianta assai diffusa nella Romagna del passato, quando la sericoltura domestica assicurava a tanti lavoro e pane, è causa dell'istanza inviata il 16 ottobre 1830 al Podestà, dottor Ippolito Massi,<sup>4</sup> da Antonio Bazzoli, che chiede un opportuno

<sup>1</sup>Quello del Giudice economico è un fondo di considerevole consistenza ed ampiezza cronologica (1823-1859). Abbiamo così dedicato questa prima fase di ricerca al tempo di Leone XII, al quale si deve l'istituzione e la realizzazione della giurisdizione comunale.

<sup>2</sup>I fratelli Amici, Antonio, Lorenzo e Baldassarre sono spesso indicati con il solo soprannome «Benvenuti», con il quale evidentemente erano conosciuti in paese. Li nomineremo con il cognome di battesimo.

<sup>3</sup>ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FORLIMPOPOLI (ASCF), Conciliazione, 1830, b. n. 2, dalla quale sono tratte tutte le citazioni del primo paragrafo, nel testo e in corpo minore.

<sup>4</sup>La figura di Ippolito Massi, personaggio notevole nella Storia dell'Ottocento in Romagna e a Forlimpopoli, è delineata nel contributo di MAURO MARIANI, *Ippolito Massi e il caso della famiglia Tontola*, pubblicato su «Forlimpopoli Documenti e Studi», XXIX (2018), pp. 71- 82

provvedimento «a tale disordine», allegando a suffragio la nota del dottor Biagio Livoni, consigliere comunale e medico chirurgo:

... sono stato chiamato perché visitassi un Gelso fuori della porta Rossano, in faccia alla casa di questo Signor Antonio Bazzoli<sup>5</sup>; lo hò osservato, ed hò conosciuto il danno, che apporta a tutte quelle vicinissime case, producendo un'aria umida, e pesante, che assai danno dà a quelli abitanti pregiudicandogli nella invisibile traspirazione, tanto necessaria alla vitalità d'ogni individuo.

Convocati i tre fratelli il 19 seguente nella residenza podestarile, dove Antonio Bazzoli «instò come nella citazione», si presenta Antonio Amici, anche a nome dei fratelli Baldassarre e Lorenzo, di professione sarti, «ed esibisce una protesta, perché venga ammessa e presa in considerazione da Sua Signoria Illustrissima», a partire dalla quale intende contestare l'argomento dell'istanza.

Illustrissimo Signore,

la domanda del Signor Antonio Bazzoli è veramente stravagante. Finora si è detto, che le piante, e gli alberi sono salubri, che servono a disinfettare l'aria, e da cattiva che sia, renderla buona. Tanto è ciò vero, che per migliorar l'aria insalubre si consiglia di piantarvi degli Alberi, che in molte Città e paesi si trovano piantati gli Alberi intorno alle Piazze pubbliche, e lungo le strade più frequentate. Ed il Signor Bazzoli pretende, che si atterri un Moro, che esiste sul terreno dei Comparenti da sessanta e più anni, perché danneggia la salute degli abitanti. Ma chi si è malato finora per cagione di questo Moro, chi è morto in tanto tempo che egli è piantato? Se la ragione, che si adduce pel suo atterramento, è contraria a tutte le massime di salute pubblica, se non v'è prova in specie, che persuada, che nel caso non sono applicabili queste massime, come potrà essere esaurita sì assurda pretesa? Si interroghi qualunque Perito, qualunque iniziato ne' principi di polizia pubblica sulla questione in genere, se le Piante sono o no nocive alla salute pubblica, e tutti risponderanno che no. Nel caso poi si nominino de' Periti per osservare il Moro Gelso che si vorrebbe atterrato, se danneggia la salute degli Abitanti; non si troverà, chi possa asserire siffatta assurdità. Il Moro Gelso esisteva nel suolo de' Citati assai prima che vi fabbricasse il Signor Bazzoli le sue Case. Ora gli serve d'impedimento, e siccome conosce di non poter pretendere, che si rimuova ed atterri per le sue viste particolari, così si è appigliato al partito di accusarlo, come nocivo alla salute degli Abitanti. Siccome però le semplici assertive nulla valgono in

<sup>5</sup>Diversamente scritto con una o due zeta. La figlia di Antonio Bazzoli, Lucia, nel 1826 aveva sposato Nicola Artusi, factotum del citato Podestà Massi, che lo nominerà suo erede universale.

giudizio, così si fa rispettosa istanza, perché venga rigettata la contraria domanda, come quella che è d'ogni prova destituita, rifuse le spese, ecc.

La replica del Bazzoli è immediata.

il suddetto Moro Gelso, non solo danneggia la salute degli Abitanti, e Vicini, ma di più i suoi rami danneggiano la di Lui Casa a ponente, e la di Lui altezza impedisce alla di Lui casa di abitazione la Luce, ed il Sole che gli occupa due Fenestre. Inoltre fa presente a Sua Signoria Illustrissima l'Editto di Segreteria di Stato emanato nell'anno 1828 e segnatamente l'articolo 28 del medesimo<sup>6</sup>, il quale inibisce la piantaggione degli alberi vicino al cilio delle Strade pubbliche, i quali devono essere in distanza di un Metro, e per le siepi, ed alberi vecchi comanda, che vengano recisi dal proprietario sè medesimo per cui domanda l'atterramento del medesimo nel più breve termine, e ciò a spese del Reo Convenuto<sup>7</sup>.

A quel punto Antonio Amici chiede che la causa sia rinviata alla settimana successiva e poiché Bazzoli «vi annuisce», il podestà ne fissa la ripresa a giovedì 28 ottobre. Ma già il 25

visti i presenti Atti, e considerando non risultare dai medesimi a qual distanza si trovi il Moro, sia dal labbro della strada comunale, sia dal confine del reclamante Bazzoli; e per qual latitudine i Rami di esso, ombreggino sia la casa del Bazzoli, sia la suddetta strada

determina di verificarne di persona gli estremi, in relazione al disposto dell'Editto di Segreteria di Stato chiamato in giudizio, cui è strettamente vincolata la richiesta di atterramento del gelso.

Il fascicolo conserva il verbale dell'ispezione compiuta dal podestà, insieme con l'attuario<sup>8</sup> Camillo Gardini, il balivo<sup>9</sup> Giovanni Branzanti e mastro Lorenzo Rocchi, falegname, in qualità di agrimensore, appositamente recatisi «sulla faccia» del luogo ove esiste il gelso controverso

<sup>6</sup> *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, vol II, Roma 1836, pp. 40 e segg.

<sup>7</sup> Reo Convenuto = Chiamato in causa, citato in giudizio. Nel diritto romano *reus* era anche il debitore. Negli atti esaminati è indicato convenzionalmente con sigla R.C.

<sup>8</sup> Attuario (lat. *actuarius*) = E' il segretario del giudice economico, deputato a ricevere, registrare e tener cura degli atti.

<sup>9</sup> Balivo = E' il cursore o portiere, che notifica atti e ordini del tribunale. Qui chiamato con voce medievale, dal latino *baiulus* = portatore.

... ed ivi giunti abbiamo fatto misurare dal suddetto Rocchi le distanze a norma della suddetta Ordinanza. Si è quindi trovato che il suddetto Moro Gelso dista dal Fosso, chiamato *Fossatone* di pertinenza comunale Oncie diciassette<sup>10</sup>, ossia un Piede ed Oncie cinque di Misura Locale (cm. 80); dalla strada, ossia Subborgo Rossano Oncie dodici, ossia un Piede (cm. 53); dalle Masse del Muro Comunale, sopra il volto del suddetto Fossatone Oncie tredici, ossia un Piede e un Oncia (cm. 59); Osservando che una grossa radice sopra terra si dirige contro il suddetto Subborgo perdendosi sotto il selciato della strada del suddetto Subborgo alla distanza di sei Oncie (cm. 32), ovvero di mezzo Piede. Riguardo alla latitudine de' Rami del suddetto Moro, ossia campana del medesimo, si trovò, che dalla parte della strada del Subborgo, i Rami del Moro sporgono sopra di essa per quattro Piedi, ossia Oncie quarantaotto (m. 2,13). Dalla parte del Fossatone attiguo alla Casa di Antonio Bazzoli Piedi due e Once due (m. 1,18), osservando però che i rami sporgenti sopra il *Fossatone* sono stati di fresco spogliati della Foglia, e concentrati verso il fusto del Moro, mediante legatura fatta con rami più interni; cossiché, quando i rami legati ritorneranno nel loro stato naturale come si trovavano prima della legatura sporgeranno non solo sopra la scala coperta con tetto, ma anche sopra la casa dello stesso Bazzoli. In egual modo furono ritratti e concentrati quei rami che coprivano pressoché tutta la larghezza della strada dell'indicato Subborgo, mentre così legati, e concentrati non vanno, come si è detto a coprire per quattro Piedi; essendo chiaro, che ritornando essi Rami nel loro stato naturale, vanno quasi a toccare le fenestre dell'altra casa abitata dal Bazzoli esistente dal lato opposto della strada di fronte al suddetto Moro, per cui due fenestre della suddetta Casa rimangono quasi prive dei Raggi solari. Il fusto del Moro Gelso esiste in un saldone<sup>11</sup> aperto ossia piccol ressedio.

Il 28 ottobre, alla ripresa dell'udienza Antonio Bazzoli produce una prova di rincalzo alla dichiarazione del dottor Livoni, richiamando in maniera ancor più puntuale l'art. 28 dell'Editto di Segreteria di Stato sopra accennato,

per quegli alberi e quelle siepi che hanno un'esistenza anteriore alla data del presente editto, (...) saranno in obbligo i proprietari di recidere tutti i rami che sporgano dalle campagne, oltre i cigli esterni dei fossi di guardia e di fare

<sup>10</sup> La riduzione delle misure dello Stato pontificio a quelle del sistema metrico si è avvalsa delle *Tavole di ragguglio fra le misure e pesi dello Stato Pontificio colle misure e pesi del sistema metrico*. Roma 1857, Google Book, Prospetto a p. 372 e segg. Piede agrimensorio di cm. 53,6062 [1 metro = 1,865 piede], l'oncia, di cm. 5, 3606 è la decima parte del piede; il quarto, di cm. 1,3401 è la quarta parte dell'oncia; la canna o pertica di m. 5,360625 equivale al multiplo del piede.

<sup>11</sup> Saldone = terreno incolto, non dissodato.

interamente tagliare quelle piante che si trovassero a germogliare sul suolo della strada.

Ancor più il Bazzoli si appella nientemeno che alle leggi romane, *De arboribus circuncidendis*, in base alle quali un proprietario era obbligato fin dall'antichità a tagliare o sfrondare alberi e rami che piegassero sopra le altrui proprietà. E conclude ribadendo che

l'albero in questione non può rimanere nel luogo ove si trova, mentre dista poche dita dal labbro del selciato della pubblica strada, e adombra pressoché tutta essa strada ed ha pur messe le radici in essa. Il medesimo albero adombra pure la scala intera del richiedente, e la copre co' suoi rami, e foglie. Non è dunque solo per la pubblica e privata salute, ma anche perché egli ha diritto che esso sia atterrato per la sua località.

Al gelso moro non parrebbe essere lasciata via di scampo, ma Antonio Amici tenta l'ultima carta ed esibisce un documento redatto il giorno avanti nello studio notarile del dottor Giacomo Ricci, ove

si sono personalmente costituiti Severo Branzanti del fu Domenico, di condizione Sartore, e Silvestro Celli del fu Niccola, Calzolajo, ambi maggiori di età, qui domiciliati e a me cogniti, i quali per la pura verità ricercati attestano, e depongono di loro spontanea volontà, e in ogni altro miglior modo aver essi precisa memoria, che tempo fa esisteva un muro che divideva colla strada il Resedio,<sup>12</sup> e cortile della casa venduta dal signor Girolamo Lazzarini ai Fratelli Baldassarre, e Lorenzo Amici, e che il moro gelso tuttora esistente fino da molti anni era piantato nel medesimo Resedio, e cortile del Lazzarini ora Amici, ed essendo al presente atterrato detto Muro, il Resedio stesso è rimasto aperto come oggi si vede. Tanto essi fidefacenti attestano, e depongono sicuri di non ingannarsi trattandosi di cose vedute coi loro proprj occhi, pronti anche a rattificare (sic) qualora occorra, avanti qualunque giudice, e Tribunale mediante il loro rispettivo giuramento.

Il documento attesta dunque che il moro gelso è regolarmente situato all'interno della proprietà Amici, nell'area un tempo delimitata da un muro di confine con la strada.

Anche se non paiono del tutto estranee all'animo del podestà le ragioni della veneranda pianta, gli Atti, le «comparse rispettive<sup>13</sup>»,

<sup>12</sup> Resedio = spazio di terreno tra il muro di un fabbricato e il confine.

<sup>13</sup> Comparsa = Atto difensivo con il quale il convenuto si costituisce il giudizio.

principalmente l'ispezione per la verifica di "confinazione" e le misurazioni di mastro Lorenzo Rocchi lo costringono a sciogliere la vertenza e ad emettere la sentenza

... sia per la costatazione fattane dalle parti, sia anche per la natura stessa della Causa in riguardo alla sua entità, ed in riguardo alle facultà attribuite alla Podestà in siffatte materie dall'editto della Segreteria di Stato primo dicembre 1828 e precisamente dall'art. 28 e seguenti; considerando, che oltre alla pubblica, e privata salute avvi ancora il diritto nel Bazzoli di far svellere, e tagliare il Moro gelso di cui si tratta; considerando, che in virtù del ridetto Editto di Segreteria di Stato, incombe alla Podestà di procedere in siffatte materie dietro la verifica nuda, e semplice de' fatti, anche per via d'Ufficio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo ad Antonio Amici non tanto in Nome Suo proprio, quanto a Nome delli Suoi Fratelli da esso rappresentati, di tagliare, o svellere il Moro Gelso di cui si tratta, nel tempo, e termine di tre giorni da oggi decorrendi; scorso il qual termine, senza effetto sarà esso svelto, o tagliato ex ufficio a tutte spese del renitente Amici, che condanniamo nelle spese di questa pendenza, liquidate in bajocchi trenta, presenti di Persona tanto l'attore quanto il RC che udirono la lettura della presente ordinanza.

Ma i fratelli Amici non sono disposti a cedere le armi, sicché il 9 novembre 1830 Antonio Bazzoli irrompe in cancelleria,

il quale in qualunque termine a sé più di ragione competente disse, che li Fratelli Amici oltreché hanno lasciato trascorrere inutilmente il termine assegnato nel decreto delli 28 ottobre per l'atterramento, o taglio del Moro gelso, e fin qui non avendo altro che tagliati di quello che pochi rami, avendone lasciati altri tre, ed i maggiori; così fa istanza venga pienamente eseguita la prescrizione emanata in detto decreto.

Al giudice ora rimane solo di «sedere e rendere ragione» all'ordine esecutivo.

In virtù della suddetta Ordinanza fu chiamato Lorenzo Rocchi, al quale fu dato ordine di recidere sotto alla corona de' rami il Moro Gelso in discorso. (...) Dopo un'ora circa si è di nuovo presentato in quest'Ufficio il ricordato Lorenzo Rocchi, il quale riferì di aver pienamente eseguito l'incombenza coll'assistenza di due Soldati di Linea, del Balivo di quest'Ufficio e di Natale Montanari e Niccola Biserna di questa Città, Testimonj.

Decisamente singolare il caso contemplato, sia perché fra le centinaia di vertenze esaminate è la sola che non preveda la

soddisfazione di un credito, anche solo in natura, sia perché l'ostilità per il gelso da un parte e la strenua difesa dall'altra trasmettono a due secoli di distanza la suggestione della imponente pianta di ruvidissima scorza, che si slarga ad ombreggiare case e finestre e ad aggettare, parrebbe un po' fuor di misura, oggi allo spoglio incrocio di via Vittorio Veneto e via Sendi, allora al confluente di Strada Rossano e San Niccolò.

## 2. LA GIURISDIZIONE COMUNALE DELLA RESTAURAZIONE

Al termine dell'epopea napoleonica e al ritorno dei Papi, il Moto proprio di Pio VII emanato il 6 luglio del 1816 attribuì agli assessori di Legazione<sup>14</sup> l'esercizio giudiziario in materia civile per vertenze del valore non superiore ai 100 scudi, che disposizioni dell'anno dopo (Moto proprio del 22 novembre 1817) estesero ai governatori distrettuali<sup>15</sup>. Nel 1824 il nuovo papa Leone XII affidò ai gonfalonieri la giudicatura civile per cause del valore fino a cinque scudi<sup>16</sup>, con giudizio inappellabile<sup>17</sup>, che il Moto proprio del 1827 trasferì ai podestà, cui la medesima legge assegnava la funzione di raccordo fra governo e amministrazione comunale<sup>18</sup>. Nel 1831 la revisione dell'apparato giuridico civile operata da Papa Gregorio XVI abolì la figura del podestà e riconsegnò la funzione di giudice economico ai gonfalonieri<sup>19</sup>.

In realtà, già la Costituzione della Repubblica cisalpina nel 1797 aveva stabilito un Ufficio di Conciliazione nel capoluogo delle prefetture, poi sospeso durante l'interregno austro-russo del 1799-1800. Con la nascita della Repubblica del 1802, che nel 1805 divenne Regno d'Italia, furono reintrodotti i giudici di pace per le vertenze non superiori alle 100 lire<sup>20</sup>. Una nota informativa degli archivi storici in

<sup>14</sup> Assessori di Legazione = Assistenti del Legato pontificio, nominati dal sovrano e addetti al disbrigo degli affari provinciali.

<sup>15</sup> Il governatore di Forlimpopoli e Meldola risiedeva a Bertinoro.

<sup>16</sup> Sottomultipli dello «scudo romano» erano il «baiocco», vale a dire la sua centesima parte e il «paolo», che ne era la decima parte.

<sup>17</sup> LEO XII <papa>, *Moto proprio del 5 ottobre 1824*, Firenze 1824, tit. II, artt. 19-20.

<sup>18</sup> LEO XII <papa>, *Moto proprio del 21 dicembre 1827*, Roma 1827, tit. II, artt. 31-32.

<sup>19</sup> GREGORIUS XVI <papa>, *Editto del 5 ottobre 1831*, in *Raccolta delle leggi e disposizioni*, cit., vol. II, Roma 1835, tit. IX, § 80, p. 31.

<sup>20</sup> Nel 1810 100 lire del Regno d'Italia napoleonico valevano 18,61scudi romani. Cfr. *Ragguaglio fra la lira italiana e lo scudo romano, la lira di Milano, e la lira veneta ...*, Ferrara, 1810, p. 6.

Emilia Romagna registra, infatti, a Bertinoro un “Fondo di Atti del Podestà in funzione di giudice economico” nell’ultimo periodo della dominazione napoleonica (1812-1814), che pure alla verifica è risultato mancante di documentazione.

Tuttavia, rispetto alle disposizioni del *Moto proprio* del 1817 sui giudizi di competenza territoriale, il Codice civile napoleonico promulgato nel 1806 aveva stabilito un *corpus* di funzioni a più largo spettro. Oltre ad assumere compiti di polizia, la giurisdizione civile conteneva tutta una serie di sanzioni per danni ai campi, a frutti e raccolti, per alterazioni di confine, usurpazione di terreni, alberi, siepi e fossi, deviazione di rivi utili all’irrigazione, ecc., che la Restaurazione, quando anche vi abbia poi attinto il principio di un sistema di giustizia accessibile a tutti, si affrettò a circoscriverne l’ambito, sia fissando i limiti del valore coinvolto oltre al quale rimettere le cause a tribunali maggiori, sia la natura delle materie oggetto di controversia.

D’altronde l’indagine condotta qualche anno fa dalle Soprintendenze archivistiche delle Marche e dell’Emilia Romagna su un campione significativo di Comuni non ha rilevato la presenza di documenti riferibili al periodo cisalpino, né a quello del successivo Regno italico. Resta da credere che la discontinuità politica dovuta alle alterne fortune militari abbia impedito i necessari passaggi di ordinanze e regolamenti per rendere effettiva la realizzazione territoriale dell’esercizio giudiziale per le piccole cause pecuniarie.

Anche il giurista Adriano Carcani ne *L’amministrazione della giustizia in Italia* (1884)<sup>21</sup> esclude che l’istituto del giudice economico debba essere fatto risalire al modello francese. Rimontando i secoli fino all’alba dell’età moderna, il Carcani ritrova anzi nelle *Costituzioni* di papa Paolo III (1542), gli antecedenti della riforma giudiziaria di Paolo V (1611), le cui disposizioni, tese ad agevolare la trattazione delle cause di valore minimo mediante giudici inferiori a contatto del popolo, furono in seguito confermate nel 1777 da Pio VI.

<sup>21</sup> Adriano Carcani nel 1884 fu pretore del Terzo Mandamento di Roma e nel 1908 Consigliere delegato della Corte d’appello della Città.

### 3. L'UFFICIO DEL GIUDICE ECONOMICO A FORLIMPOPOLI

Conservato nell'Archivio storico comunale di Forlimpopoli e indicato in inventario con il titolo di "Conciliazione", il "Fondo del giudice economico" è costituito da 19 buste, dal 1825 al 1859, anno della caduta del governo pontificio, assente dunque ogni traccia per il periodo napoleonico e per il primo decennio della Restaurazione.

Il periodo esaminato, 1825 - 1830, manchevole degli anni 1827 e 1828, conserva circa mezzo migliaio di vertenze in numero crescente, dalle 37 del 1825 alle 230 per il 1830.

Il ricorso alla magistratura locale, analogamente all'art. 79 del titolo II del Motu proprio 5 ottobre 1824, era introdotto dall'istanza inviata al giudice o raccolta dall'attuario nell'ufficio di cancelleria dalla viva voce del richiedente, compendiata in forma di memoriale e rubricata in un registro di protocollo andato perduto.

Qualora le parti fossero accompagnate o rappresentate da procuratori<sup>22</sup> gli atti venivano redatti in latino, compresi i quesiti ad eventuali testimoni, posti naturalmente in italiano e più verosimilmente in dialetto; ma anche senza la presa in carico del legale, non era raro che l'istanza fosse istruita da mani esperte, come questa avanzata da un contadino forlivese della parrocchia di Forniole il 15 settembre 1825.

Avanti l'Illustrissimo Signor Gonfaloniere di Forlimpopoli

Tommaso Garoja contadino [del Signor] Matteucci contro Sante Ramenghi<sup>23</sup> domiciliato in Parrocchia Sant'Andrea in Rossano.

L'attore spiega domanda per essere soddisfatto di scudi uno e venti bajocchi, residuo di salario del servizio [come garzone] da esso prestato al Reo Convenuto, non che per la consegna di un vestimento completo d'inverno, come di patto. Il tutto devesi fino dal marzo ultimo scorso, epoca in cui lasciò il servizio. Pretendendo il Ramenghi il reintegro di alcune opere, che si accordano in sei, e

<sup>22</sup> Il *Motu proprio* del 5 ottobre 1824 aveva escluso la presenza di terze persone e stabilito che qualora si dovesse per necessità ammetterle, al procuratore era tassativamente proibito pretendere alcun pagamento.

<sup>23</sup> In luogo di Pier Sante Ramenghi, poi citato come Sante, che non si presentò all'udienza, la vertenza fu trattata dal fratello, indicato come Silvestro Zoli. Poiché lo "Stato delle anime" del 1834 elenca fra i residenti di Sant'Andrea in Rossano un Pier Sante Zoli e nessun Ramenghi, è molto probabile che quest'ultimo sia il soprannome della famiglia.

non più, a compimento dell'anno di servizio, si è pronto a prestarle o a rimborsarlo nella misura equa. Trattandosi di mercede<sup>24</sup>, credito privilegiato, deve essere astretto dalla giustizia di Signoria Vostra Illustrissima<sup>25</sup>.

Sulla camicia dei fascicoli sono indicati il numero progressivo, i nomi del creditore e del debitore. Seguono la residenza, saltuariamente la professione; non manca mai l'epiteto di *villico*<sup>26</sup> se si tratta di un campagnolo, del "forese", come si diceva allora. A mezza pagina la data di presentazione, la cifra richiesta e, salvo qualche omissione, la natura del credito. Sotto, l'annotazione sintetica dell'esito: «accordati», «saldato», «definito», «le parti si sono conciliate», «accomodamento atto tra le parti» ecc. Nel caso contrario veniva dichiarata la situazione di stallo, la sospensione della pratica o la sua chiusura senza soluzione: «deserta», «tuttora vertente», «le parti non si sono conciliate», «la presente conciliazione si è resa senz'effetto», «l'istante e il reo convenuto si sono licenziati senza nulla concludere», ecc.

Protocollata l'istanza, il balivo riceveva l'ordine di compilare e consegnare la citazione al debitore, il cosiddetto "biglietto di chiamata", con l'avvertenza che «non comparando si procederà non ostante contro di Voi al giudizio in contumacia», ma le diserzioni alla prima udienza erano frequenti e normalmente il giudice emetteva un secondo mandato di comparizione.

In merito alle ragioni della diffusa latitanza dei debitori, delle difficoltà a far fronte anche a cause, a prima vista, di non grave impegno economico, vale la pena di considerare l'effettivo valore dei cinque scudi entro cui era consentito ricorrere alla composizione in via "amichevole".

A Forlimpopoli nella prima metà dell'Ottocento cinque scudi corrispondevano a due mensilità dello stipendio annuo della maestra elementare o al quindicinale compenso del medico chirurgo, "al soldo" del Comune per 120 scudi. Con cinque scudi si pagava l'affitto semestrale per una stanza in paese, Giuseppe Maestri, contadino privo o carente di bestie da lavoro, prendeva a nolo, "a

<sup>24</sup> Mercede è ciò che spetta come compenso per un lavoro, una prestazione.

<sup>25</sup> ASCF, Conciliazione, 1825, b. n. 1.

<sup>26</sup> Poiché la condizione sociale è indicata solo per i «villici», evidentemente l'attributo non ha solo una funzione accessoria.

giovatico”<sup>27</sup>, un paio di buoi dal canonico don Gardini. Cinque scudi erano l’interesse annuo richiesto su di un prestito di 50 o il salario di un garzone di campagna per sei mesi di lavoro.

In proporzione il numero delle istanze presentate per il recupero del credito massimo consentito, o anche solo per cifre superiori ai 3 o 4 scudi, era assai minore rispetto alle cause intentate per poco più o assai meno di un paio di scudi: dallo scudo e cinquanta che il «marescalco»<sup>28</sup> Giorgetti chiedeva «per mercede di sue operazioni, medicatura e pulizia di bestie», ai 50 bajocchi dovuti a Angela Camporesi «spacciatrice di pane». Venti baiocchi chiedeva Crocefissa Bazzoli per i “bigatti” venduti a Felice Cellini, o i 23 baiocchi che Sebastiano Gramignacci era intenzionato finalmente ad ottenere da Paolo Giunchi «in causa di tanto tacchino venduto da più mesi fa», e appena 12 quelli che i fratelli Ragnatini dovevano a Tommaso Bondi per «una palata»<sup>29</sup> di formentone», un debito che avrebbe gravato ancor più per spese d’ufficio<sup>30</sup>.

Con una tale messe di dati parrebbe facile tentare un raffronto tra il costo della vita nella prima metà dell’Ottocento e quella odierna. C’è chi, conti e ragguagli alla mano, ha ipotizzato che uno scudo romano di duecento anni fa valesse i nostri 50/60 euro; altri hanno creduto più attendibile aumentare il cambio a 70/80.

Non è affatto certo che duecento anni fa, stando a queste valutazioni, 100 euro o 150 nell’ipotesi più ottimistica, sarebbero bastati per acquistare due staja<sup>31</sup> di grano (un quintale e mezzo circa), registrato al prezzo di oltre due scudi a stajo in un rapporto di polizia del 7 marzo 1828. Ai giorni nostri il grano costa mediamente 35/40 euro al quintale, ma solo perché, oltre ad essere ormai inserito in un processo produttivo a carattere estensivo, ci arriva in quantità dalla Cina, dalla Russia e dai grandi paesi produttori di cereali.

Duecento anni fa la resa del frumento, al netto di tutte le circostanze previste o imprevedibili, era mediamente meno di un

<sup>27</sup> Giovatico = lo stesso che giogatico, da giogo, il prendere a nolo bestie da tiro.

<sup>28</sup> Marescalco = variante antica di maniscalco

<sup>29</sup> Palata = «Si dice tanta quantità di roba, quanta cape sulla pala», cfr. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Tomo quinto, lettere P-R, Verona 1806, p. 11.

<sup>30</sup> Salvo spese accessorie, quelle ordinarie per il giudizio economico erano dovute al portiere e al balivo e in genere non superavano i 10 baiocchi.

<sup>31</sup> Stajo, o staro. (pl. staja). E’una misura per aridi, che corrisponde a 71 litri.

quinto di quella odierna, l'importazione di cereali era limitata, l'Annona<sup>32</sup> segnalava in caso di carenza la necessità di adottare un calmiera per il pane e, messa alle strette, consentiva l'importazione «dall'estero», ad esempio del “grano di Puglia”, presente anche nel mercato di Forlimpopoli, ma ad un costo superiore.

Anche i 41 baiocchi spesi nel 1826 da Antonia Barosi per la zappa uscita dalla fucina di Giuseppe Domenichini possono essere un indicatore utile per stabilire un verosimile termine di comparazione. Oggi una zappa industrialmente prodotta costa mediamente 30 euro (ma su Internet se ne trovano anche a 12 euro, di produzione cinese), un prezzo sicuramente inferiore, anche per quantità e qualità di lavoro, a quello pagato dalla bracciante, con la sagoma forgiata a mano, piatto leggermente concavo, taglio affilato a martello, l'anello per l'ancoraggio del manico abilmente ricavato dal bordo superiore.

Sappiamo di un paio di scarpe da bambino acquistate per 90 baiocchi, del prezzo di lardo e strutto a 8 baiocchi la libbra (338 grammi), del formaggio secco venduto a 10 baiocchi, dei 22 per la medesima pesata di «farina netta<sup>33</sup>», grossomodo quanto il tacchino di Gramignacci.

Una vertenza del 1830 registra il costo di alcuni trasporti che Matteo Amadei fece per conto di Giovanni Ricci:

- ... due carriaggi di uva “dal di là da Bertinoro” condotti a Forlimpopoli per baiocchi 60,
- un carriaggio da Cesena a Forlimpopoli per baiocchi 50,
- una botte condotta da Cesena a Forlimpopoli a 30 bajocchi;
- sette carriaggi da Forlimpopoli a Selbagnone: a baiocchi 30 per ciascheduno danno la somma di scudi 2 e 10 baiocchi,
- tre vetture fatte da un asino a bajocchi 10 al giorno sono 30<sup>34</sup>

Sono cifre inferiori allo scudo, solo apparentemente di modesta entità, ma che in realtà bastano a raccontare le opere e i giorni di un'esistenza vissuta contando baiocco su baiocco, costretta all'accomodamento e al compromesso di dilazioni interminabili.

<sup>32</sup> Annona = Autorità che sovrintendeva al controllo dei consumi, del prezzo dei cereali e delle altre derrate alimentari.

<sup>33</sup> Farina netta = farina bianca, di puro frumento.

<sup>34</sup> ASCF, Conciliazione, 1830, b. n. 2.

Eppure, proiettato in un tempo ormai lontano, tutto questo non rende ancora l'esatta misura del potere d'acquisto dello scudo romano e dei suoi sottomultipli. Anche i 6 baiocchi che Maria Monti nel 1825 guadagnava per 3 libbre circa di canapa filata, pari ad un chilogrammo, dovevano avere un certo valore, oseremmo dire esistenziale, se era costretta a rivolgersi al giudice per vedersi riconosciute le proprie fatiche. Può dunque ritenersi fortunato Tommaso Fabbri, commerciante di pellame a Forlì, se nel febbraio del 1829 otteneva la promessa di Giustino Santavenere, calzolaio a Forlimpopoli, di pagare il debito di 1 scudo e 60, dovuto per corame acquistato, «metà per il primo giorno di Pasqua di Resurrezione e l'altra metà per Pasqua di Pentecoste».

Nella quasi totalità dei casi, il debitore «confessa il dovuto nella somma richiesta e chiede una dilazione a pagare<sup>35</sup>»; ovvero si presentava «confessandosi vero e reale debitore della suindicata somma»<sup>36</sup>; o ancora, «lungi dall'impugnare il suo debito, ha dimandato un congruo tempo per eseguire il pagamento<sup>37</sup>».

Di fronte alla pronta ammissione, il giudice emetteva il decreto di condanna al pagamento e accordava una ragionevole proroga per un tempo in genere prossimo a quello richiesto, concessione sulla quale il creditore raramente sollevava obiezioni, rimettendosi «alla sagacità e al consiglio del Signor Giudice». Così, quando Geltrude Franchini, possidente, vorrebbe accordare solo otto giorni a Felice Cellini per 5 scudi dovuti «per nolito di casa<sup>38</sup>» il giudice concede un mese.

Non erano però rari i casi in cui il debito veniva in toto o in parte contestato o addirittura negato.

Sebastiano Gramiazzi, al quale è chiesta la restituzione di «una quarta<sup>39</sup> di grano turco, disse che nulla è dovuto al ricorrente Cristoforo Riguzzi da lui per titoli suesposti, quante volte non spieghi, e comprovi meglio le sue ragioni»<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Ivi, b. n. 1.

<sup>36</sup> Ivi

<sup>37</sup> Ivi

<sup>38</sup> Nolito = affitto.

<sup>39</sup> La quarta è misura per aridi di litri 17,75.

<sup>40</sup> ASCF, Conciliazione, 1826, b. n. 1.

Così Tommaso Bruschi e Pasquale Ghirlandi, «...dopo lungo dibattimento fatto fra le parti non si sono conciliati, e perciò si sono licenziati a valersi d'altri tribunali»<sup>41</sup>.

Ma un mese dopo i due cercano un accordo e

presentatisi nuovamente, convennero le parti come segue, che il Ghirlandi allo scadere del presente mese al più tardi darà al di lui creditore Bruschi uno stajo di grano di buona qualità, siccome è il reale di lui dare, giungendovi per compenso del tempo che se ne fornì, una quarta di eguale qualità<sup>42</sup>.

Trascorso un altro mese, senza che il Ghirlandi abbia onorato il debito, «si dà mandato di pignoramento di qualche effetto, ma nulla si può rinvenire se non attrezzi rurali non soggetti al massarolo».<sup>43</sup>

Altrettanto ricalcitante Salvatore Artusi, che inizialmente nega ogni addebito, e anche quando alla fine lo riconosce, vuole chiarire che la sua iniziale riluttanza aveva inteso precisare i termini della propria correttezza:

E' comparso in questo ufficio Natale Righi di questa Comune, ed ha dichiarato che avendo egli un credito di scudi 1 e 65 bajocchi contro Salvatore Artusi per due vetture per Rimini ed altra per Meldola, prega a far chiamare il suddetto Artusi per sentire come intende di soddisfare a questo suo debito. Si è chiamato l'Artusi, e presentatosi ha detto che egli crede di non essere debitore di tal somma al Righi, giacché per due volte avendo preso dal medesimo il cavallo l'ha pagato puntualmente, e che se Luigi Polletti si è arbitrato di nuovamente chiedere il cavallo, egli crede di non doverne sostenere la spesa. Chiamato il suddetto Luigi ed interrogato se abbia avute le due vetture di cui si tratta, ha confermato di averle realmente avute e che egli le ha prese a conto dell'Artusi, quale egli lo serviva in qualità di garzone per la vendita del genere che compravano, avendo di più pattuito col medesimo di stare in società del guadagno, come della perdita, siccome fosse stata fatta; ond'è che apparati che saranno li conti di questa società egli pagherà quella porzione che gli sarà per toccare, avvertendo che la società era composta dal suddetto Artusi, di Antonio Santini e di me medesimo. Allora Sua Signoria Illustrissima, conosciuta ragionevole l'istanza fatta dal Righi, ha accordato il tempo di otto giorni

<sup>41</sup> ASCF, Conciliazione, 1826, b. n. 1.

<sup>42</sup> Ivi.

<sup>43</sup> Anticamente il massarolo o massaiolo era il coltivatore di un manso (podere), un contadino o colono

all'Artusi per fare i conti fra i suoi Soci, ed ha condannato come condanna l'Artusi al pagamento di detta somma all'istante Righi nel termine di giorni 15 da oggi decorrendi<sup>44</sup>.

Tante volte non è dunque che non si voglia pagare, «ma si vuole pagare solo quel che ci tocca». Così quando Lorenzo Partoni, becchino di Forlimpopoli,

esprime con tutto il rispetto andar creditore di Giuseppe Baldini di bajocchi 50 per operazioni dell'arte sua fatte sulla persona di sua madre (...), il Baldini presente e replicante disse di esser pronto a pagare la sua porzione in bajocchi 25, perché gli tocca pagare la sola metà, perché la madre ha lasciato la sua eredità in comune a mio cognato, e a pagare la quale dimanda la dilazione di giorni quindici.<sup>45</sup>

Per alcuni la confessione del debito è parimenti una drammatica ammissione dell'impossibilità materiale ad assolverlo. «Replicante qui presente Pietro N. detto *Ogone*, il quale disse di non avere mezzi al momento di pagare il convenuto di scudi 2 e 75 per nolito della camera, e perciò al presente non so cosa mi debba fare<sup>46</sup>».

Altrettanto penosa la sorte di Marianna, moglie di Domenico, che pur nelle condizioni di estrema povertà, non manca di conservare una sorta di doloroso distacco avvezzo alle angustie. Basterebbe restituire l'ammissione finale alla viva voce della donna e al suo dialetto per cogliere nella statura ferma e dolente il suo destino di pena e solitudine.

...la quale in nome del marito disse e confessò il suo debito nella somma richiesta in scudi 2 e 96 bajocchi. Fa però riflettere che trovasi essa in una grande miseria per la quale non è possibile possa ella mai giungere a soddisfare quanto viene ora richiesto, facendoli anche riflesso avere essa il Marito in carcere per cui avendo quattro figli da mantenere non può in alcun modo arrivare a pagare. Perciò fa conoscere che tornando a casa il marito sarà pagato<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> ASCF, Conciliazione, 1825, b. n. 1.

<sup>45</sup> Ivi. La donna aveva sicuramente aggirato il divieto alle donne di ereditare nominando il genero coerede del figlio.

<sup>46</sup> Ivi

<sup>47</sup> Ivi

Stoicamente atteggiata l'ammissione di Vincenzo Guardigli, il quale confessa il debito, ma

...richiesto di scudi due per i titoli di cui sopra, a pagare i quali dice di non aver alcun mezzo per ritrovarsi nella massima miseria, ad onta della quale se migliorerà di fortuna pagherà detta somma nel termine di mesi tre<sup>48</sup>.

Ed è ancora Pasquale Ghirlandi, villico e recidivo, che questa volta non protesta ma,

non trovandosi in stato di pagare [scudi 1 e 10 baiocchi per i lavori del fabbro Clemente Rondoni], ha dimandato in via di grazia al suo creditore, la dilazione fino al raccolto, promettendo, in allora di eseguire senza alcuna eccezione il pagamento, e precisamente entro il mese di giugno. Il creditore abbenché gli sia sembrata troppo lunga la dilazione chiesta, pure avuto riflesso allo stato in cui si trovano i coloni e alla sicurezza di essere alla suindicata data pagato, ha condisceso, addimandando nel caso di morosità il braccio forte.<sup>49</sup>

Capita spesso che, a fronte di un debitore che cerca di prender tempo o dice di non ricordare, intervenga la deposizione di un testimone a dirimere la vertenza. Così quando il 10 settembre 1829 Paolo Ruffilli della parrocchia di San Leonardo «disse che si mettesse in atto il calmere per fissare il prezzo, e la prova del quando gli abbia venduto il frumentone», il podestà rinviò la causa alla settimana successiva. Il creditore vi comparve unitamente a Giacomo Ceccaroni di Sant'Andrea, «il quale depose che detto formentone fu venduto per li Santi del 1827 per uno scudo allo stajo<sup>50</sup>».

Di fronte ad una più risoluta contrapposizione può succedere che uno dei contendenti o entrambi chiedano di poter ammettere un vero e proprio interrogatorio dei testimoni; in tal caso il giudice ordina al balivo di procedere alla convocazione. L'«esame» si svolge secondo un formulario del quale riportiamo alcuni quesiti. In questo caso il testimone è

<sup>48</sup> Ivi

<sup>49</sup> Braccio forte = intervento della forza pubblica in caso di resistenza all'esecuzione del pignoramento.

<sup>50</sup> ASCF, Conciliazione, b. n. 2.

Bartolomeo Liverani, del fu Antonio, surnomato Abbramino, di anni 44 circa, ammogliato, di professione trafficante di bestie, al quale è deferito il giuramento di dire la verità, conforme toccate le Scritture promise di dire

- della causa di Suo accesso in questo luogo,
- se sia in alcun modo parente, o affine con alcuna delle parti contraenti,
- se abbia ricevuto, o li sia stata da alcuna delle parti stata fatta alcuna esibita, od in realtà l'abbiano effettuata,
- se sia stato da alcuna delle parti cerziorato come debbasi condurre nel presente suo esame,
- se sappia che tra Tramonti Giovanni, e Michele Bendandi sia mai stato fatto alcun contratto di pecore.
- ecc.
- (...).
- Allora Sua Signoria Illustrissima dimise l'esame, e la persona da lui esaminata fu licenziata e, dietro di lui richiesta, assegnò al medesimo bajocchi sette e mezzo in indennizzo del tempo perduto nel presente esame<sup>51</sup>.

Alla fine dell'esame di un secondo testimone per la medesima vertenza, il giudice licenziandolo chiese

- se egli pretendia d'essere pagato per l'incomodo di tale sua testimonianza.
- Rispose – Sì Signore, perché io ancora sono un Povero.
- Allora Sua Signoria assegnò bajocchi sette e mezzo, che gli vennero consegnati da me sottoscritto attuario e non si sottoscrisse perché illetterato.<sup>52</sup>

Quando poi le ragioni delle parti non avessero offerto al giudice sufficienti elementi di valutazione e mancassero atti e testimoni decisivi si poteva ricorrere al giuramento. Nella disputa fra Giuseppe Giorgetti, che si vede negati dal contadino Antonio Ballestra un mezzino<sup>53</sup> di riso, due palate di grano e due di granturco, «mercede annuale per medicatura di bestie»,

per troncane ogni questione [il creditore] differi il seguente partito di lite decisivo al Reo Convenuto Antonio Ballestra qui presente nel modo che segue: - Giuri il Reo Convenuto Ballestra ad eterna dannazione dell'Anima Sua, ed estermio di Sua famiglia fino alla quarta generazione, di non aver l'anno 1827

<sup>51</sup> Ivi

<sup>52</sup> Ivi

<sup>53</sup> Mezzino = Misura per aridi corrispondente a 35,50 kg.

in questo Paese dirimpetto alla bottega della Veronica e segnatamente verso la solennità dei Santi, convenuto e stabilito col Giorgetti, che prestando egli il servizio di maniscalco per le bestie della Famiglia nel modo che lo prestava il veterinario Bassi, avrebbe ricevuti ogni anno un mezzino di riso, due palate di grano, e due di formentone<sup>54</sup>.

In quanto alla natura dei crediti, i documenti esaminati che riguardano il primo quinquennio di attività del giudice economico attestano una grande varietà di ragioni e circostanze. Ci sono debiti di una certa consistenza, molti dei quali residui di somme maggiori, per acquisto di bestie al mercato, arretrati di affitti, costi di discrete quantità di granturco, frumento, vino, prestiti non restituiti, visite mediche, materiali di fornace e legnami, ed altro. I debiti contratti per acquisto di medicinali costituiscono una voce frequente fra i giudizi economici, poiché il farmacista, Benedetto Cortesi, ha aperto un banco anche a “Matelica”<sup>55</sup>, nella casa dei fratelli Bettoli, in grado di servire alle necessità di un vasto territorio all’incrocio della campagna ravennate, forlivese e cesenate. Per raggiungere i debitori, il farmacista ha preliminarmente fatto firmare una dichiarazione che attesta il dovuto e li ha chiamati ad eleggere quale domicilio la casa di Agostino Artusi a Forlimpopoli, per poter rivolgersi direttamente al giudice economico del paese.

L’accorto farmacista è probabilmente anche uomo di buon cuore e ad Antonio Tassinari che gli deve scudi 3 e 14 per medicinali e

si raccomanda di qualche ribasso e di qualche dilazione facendo osservare essere un poveretto, replicando il signor Cortesi e conosciuta l’onestà del Tassinari si contenta di ricevere dal medesimo solo scudi 2 e 50 e concede la dilazione di due mesi”<sup>56</sup>.

Ma la maggior parte delle vertenze riguardano modeste somme, una lunga serie di cifre minori per debiti con il calzolaio, il ciabattino, per prestazioni artigianali del maniscalco, il ramaio, la filatrice, il mastro muratore, per mercedi operaie, per modeste quantità di letame,

<sup>54</sup> ASCF, Conciliazione, b. n. 1.

<sup>55</sup> Oggi Mensa Matellica, nel Comune di Ravenna

<sup>56</sup> ASCF, Conciliazione, b. n. 1.

per foglia di gelso, tutte storie che convergono e si raccolgono intorno ad uno stato di difficoltà, povertà e miseria.

Spesso si tratta di debiti molto vecchi, addirittura di quattro, otto, nove anni prima, tanto è vero che alla richiesta di un'ulteriore dilazione qualche creditore vorrebbe opporre un netto rifiuto, se non fosse che il giudice è tenuto in linea di massima ad accordarla e a decidere autonomamente i tempi di restituzione.

Prima dell'istituzione del giudice economico recuperare un credito ancora modesto sarebbe stato estremamente difficile e al momento di presentare l'istanza c'è chi se ne lamenta ancora, per essersi sentito rispondere ripetutamente e per lunghissimo tempo, «che avrebbe riavuto il suo appena fosse rientrato in possesso a sua volta di un credito», o che avrebbe pagato «dopo la domenica di Albis» o «alla Madonna d' agosto» o altro ancora. Si accampavano mezze promesse o si confessava una reale impossibilità a pagare e c'era anche chi, e non erano pochi, che a distanza di tempo arrivava a dichiarare di non ricordare il debito o a chiederne prova o testimonianza.

Fino ad allora per i creditori le strade erano due sole: presentare l'istanza al governatore che aveva sede a Bertinoro o rivolgersi al tribunale di Forlì, entrambe difficilmente percorribili per una serie di ragioni che in genere sopravanzavano sia l'entità del credito, sia le condizioni di creditori, inesperti, analfabeti o poveri. Difficilmente Rosa Moroni avrebbe ottenuto i 14 baiocchi per i suoi bigatti, così come il ciabattino Santavenere i 46 per una risuolatura di scarpe o Pietro Gionta, venuto qualche anno prima dalle Dolomiti a Forlimpopoli a far fortuna come ramaio, i suoi 20, residuo del costo di un paiolo. E anche per quelli che avanzavano un credito maggiore, di uno, due, tre, o quattro scudi, ricorrere al patrocinio di un avvocato e mettere in conto la sua parcella sarebbe valso scapitarci il credito già prima di averlo riscosso.

L'istituzione del giudice economico, permettendo a tanta gente di rientrare in possesso di un credito piccolo o meno che fosse, fu prima di tutto un atto di giustizia nei confronti di coloro che avevano sicuramente disperato di poterlo riavere.

D'altra parte, con l'introduzione della giudicatura locale per cause minori la possibilità di evitare la vertenza era difficile se non preclusa. Certo il debitore poteva non presentarsi, presentarsi e negare il debito, tergiversare e chiedere prove, ma dopo una seconda chiamata elusa

arrivava la condanna in contumacia e per ultimo il mandato di pignoramento, con l'ordine di *aperiatur per vim*, se il cursore avesse dichiarato di aver trovato per due volte di seguito chiusa la porta di abitazione del debitore, o questi si fosse rifiutato di aprirla.

C'è infine un altro elemento di grande interesse nei documenti del giudice economico, dove, fra le pieghe delle vertenze trascorre la vita del popolo minuto con i suoi costi spiccioli e sudati, la vasta trama di un'umanità oppressa, delle donne relegate ai margini della storia, delle manzoniane «genti meccaniche e di piccolo affare».

Girolamo Santini, convocato per un debito di 80 centesimi con la figlia di Francesco Plachesi «per baliatico», non compare alla prima chiamata, ma alla seconda è costretto a presentarsi, a confessare il proprio debito e a saldare il conto.

Così pure Bartolomeo Sansavini chiamato a pagare uno scudo e sessanta a Innocenza Tomedei, che si presenta personalmente al giudice assistita dal padre Battista, «per lavori svolti in casa del Reo Convenuto».

Presente il Sansavini, il quale disse che l'istante venne sì in Sua Casa per qualche tempo, ma che non ha mai fatto con Essa, né con altri patto alcuno di mercede, così che instà per la negazione della contraria dimanda. Replicante Tumedei, il quale disse che sua figlia Innocenza ha prestato l'opera sua in casa del reo convenuto per mesi due, cioè maggio, e giugno, e perciò si rimette al saggio parere del Signor Giudice se questa ragazza di anni 23 meriti cosa alcuna per le sue fatiche prestate. Allora Sua Signoria Illustrissima, sedendo, Visto e Considerato, condannò, e condanna il R.C. Sansavini al pagamento a titolo di mercede di mesi due Maggio, e Giugno, in favore dell'istante, cioè bajocchi ottanta al mese in tutto scudi 1 e 60, a pagare i quali allegò il termine di giorni otto da oggi, spirati i quali inutilmente adesso per allora rilasciò, e rilascia il mandato esecutivo.<sup>57</sup>

#### 4. ACCORDI E DISACCORDI NEL FORO BOARIO<sup>58</sup>

La busta n° 1 del fondo di “Conciliazione”, insieme alle vertenze degli anni 1825-1829 contiene anche i fascicoli delle «Denunce che vengono fatte in questo Ufficio conciliativo per contratti di bestiami

<sup>57</sup> Ivi, b. n. 2.

<sup>58</sup> Tutte le citazioni nel testo e in corpo minore del quarto paragrafo sono tratte dalla b. n. 1 del fondo “Conciliazione” dell'Archivio storico comunale di Forlimpopoli.

bovini, cavallini, e simili»<sup>59</sup>, che testimoniano l'animato traffico di un foro boario del tempo, ma che in realtà non rientrano nelle attribuzioni del giudice economico.

Il loro scopo non era, infatti, la rivendicazione di un credito, ma la denuncia, entro gli otto giorni dall'acquisto, di un qualche difetto delle bestie, per accedere al diritto di "redibizione"<sup>60</sup>, ovvero di restituire l'animale difettoso e rientrare in possesso della somma pagata. D'altra parte, se anche fosse stato possibile definire una vertenza o intentare una causa, sarebbero mancate le generalità del venditore, declinate dall'acquirente in modo insufficiente, approssimativo e confuso: «certo Stefano da Monte Ghiotone», «uno soprachiamato Pregadio», «certo soprannominato Miseria, di Cesena», «Domenico figlio di Giusafone di Luzzena», «il signor Giovanni detto *Pajalonga* da Morciano», «Galantino, che si crede della parrocchia di Selva», «certo di Morciano soprannominato *Collotorto*», «un morcianese che di nome non conosce», «morcianese o di quei contorni», «un certo Andrea detto *Sposilino* che non si sa dove sia domiciliato».

Il mercato del bestiame, segnatamente quello dei bovini, che del parco animali domestici in un territorio a totale vocazione agricola rappresentavano la maggior forza e ricchezza, era regolato da consuetudini plurisecolari e da norme di autoregolamentazione, che costituivano veri e propri principi di salvaguardia contrattuale, in particolare per il compratore. Ne fa testo la formula riportata nelle denunce, con la quale si afferma che al momento dell'acquisto si era convenuto

con patto e dichiarazione, che se i medesimi avessero nel decorso degli otto giorni fatto conoscere qualche difetto, li dovessi condurre il giovedì successivo allo stesso mercato di Forlimpopoli, per essere posti alla prova, onde conosciuto fosse il difetto, che si affaccia.

<sup>59</sup> Sono 42: tre per il 1825, undici per il 1826, quattro nel 1827, diciotto presentate nel 1828, otto nel il 1829.

<sup>60</sup> Sotto il nome di "vizi redibitori" s'intesero i difetti della bestia che davano luogo ad un'azione di garanzia contro il venditore. Ma era necessario che questi difetti fossero esistiti all'atto della vendita, che non fossero manifesti e che rendessero l'animale inadatto all'uso per il quale era stata comprato o che ne diminuissero le capacità.

Pur con qualche differenza, i trattati di agricoltura del tempo concordano nell'elencare e definire i difetti del bestiame bovino e cavallino suscettibili di redibizione: da un punto di vista patologico, la tosse, la doglia vecchia<sup>61</sup>, l'ematuria, il mal caduco e nelle femmine il prolasso; per il comportamento, il dar di cozzo, tirare al forcato<sup>62</sup>, l'ombrosità<sup>63</sup>, il restio<sup>64</sup>, il tragiogare<sup>65</sup> e il traslocare<sup>66</sup>, tare tutte che ne diminuivano o addirittura invalidavano le capacità lavorative.

Difficile dire quale fosse la mole dei contratti conclusi nel corso di una giornata di mercato, ma sappiamo che quello di Forlimpopoli era uno dei più importanti del territorio, poiché vi convenivano città e campagne di Forlì, Cesena, Ravenna, delle vallate del Bidente e del Savio e anche oltre, se i mercanti e gli avventori che vi si incontravano giungevano fin da Morciano, Pesaro e Senigallia.

Normalmente le questioni insorte dopo l'acquisto venivano regolate nel mercato del giovedì successivo, direttamente fra compratore e venditore, alla presenza di testimoni o meglio giudici scelti fra esperti e stimati agricoltori, sensali o fattori. Il fatto è che spesso la settimana dopo il venditore poteva mancare all'appuntamento, il che capitava spesso. Così, se anche la denuncia era stata presentata entro il termine previsto, restava problematico rintracciare un mercante di Pesaro o Rimini o anche solo di Predappio o Mortano, che non avesse avuto intenzione di rifarsi vivo troppo presto a Forlimpopoli.

Acquistare un animale con qualche difetto fisico o di temperamento, non notato a prima vista o accortamente taciuto dal venditore, costituiva una vera iattura, una grave perdita economica. Le denunce presenti in archivio ci raccontano, ad esempio, che un paio di buoi di un paio d'anni e in buono stato fisico costava mediamente 70/80 scudi, esattamente la metà dello stipendio annuo del medico condotto di Forlimpopoli e che ordinariamente venivano acquistati in coppia, poiché nel tiro dovevano mantenere il loro posto e andare al

<sup>61</sup> Affetto da "doglia vecchia" l'animale va sempre zoppo allorché esce dalla stalla e fa il primo tratto, fino a quando non si è sgranchito ed ha scaldato i muscoli; allora cammina diritto, per tornare zoppo quando si rimette a riposo.

<sup>62</sup> Tirare al forcato = Dar calci quando gli si rifà la lettiera o lo si avvicina posteriormente.

<sup>63</sup> Ombrosità = Dipende forse da scarsità di vista, ma ancor più dalla tendenza a spaventarsi per poco.

<sup>64</sup> Restio = L'animale si ferma, s'impunta e non intende più muoversi.

<sup>65</sup> Tragiogare = L'animale tende a sbarazzarsi del giogo o a correre via mentre si aggioga.

<sup>66</sup> Traslocare = Abbandonare il solco e uscirne. Si chiamò anche il "corsa alla cavedagna".

passo. Ed è per questo che Biagio Fantinelli nel 1825 intese restituire la coppia acquistata, poiché «il bue di mano stanca si è scambiato di posto e non mangia».

Un giovedì mattina, nel giugno del 1829, Giulio Comandini di Cervia aveva acquistato a Forlimpopoli dal fattore Mauro N. del conte Masini di Cesena un paio di bovi per 66 scudi, che nei giorni seguenti «quello a mano dritta ha esternato un dolore nelle gambe dietro, che sembra esser «doglia vecchia». Così il giovedì successivo l'agricoltore muove a piedi con i due buoi da Cervia a Forlimpopoli, cerca il venditore senza poterlo rintracciare e corre a presentare la denuncia per interrompere il periodo prescritto degli otto giorni, un dramma in quattro atti in tutto simile a quello di ogni altra denuncia, come questa del 13 agosto 1829 che riportiamo per intero.

Pasquale Mansi, di anni 54, di condizione contadino, parrocchia di San Pietro lavoratore di un predio di ragione dell'Opera Pia San Giuseppe, il quale espone in questi Atti rapporto formale per un pajo Bestie comprate in questi pubblico mercato sono otto giorni, del tenore seguente contro certo Biagio, non so de' quali di Mortano detto il Morzanese. Sappia Vostra Signoria, che nello scorso giovedì comprai dal medesimo un pajo di bovi fuori di latte, pel convenuto prezzo in via di baratto con altri due Manzi che avvi in mia stalla, restando detto Morzanese avere in aggiunta scudi doddici, de' quali ne ricevette già all'atto del baratto scudi trè, per cui resta soltanto scudi nove. Questa mattina come solito giorno di mercato li ho condotti nel solito pubblico luogo a motivo che nel decorso degli otto giorni accordato dalle leggi mercantili per li dovuti rapporti, quando mi sono accorto che li medesimi, cioè quello da mano dritta dà di cozzo fortemente, e l'altro ha la tosse, per cui passa le tre volte, per le quali cose fattomi cercare per lo mercato il venditore Biagio Morzanese onde farlo il dovuto rapporto, ma perché mi si sono rese inutili ricerche tutte e non avendolo trovato, perché non intervenuto, così ne espongo in questi atti il debito e legale rapporto di Cozzo e Tosse, come sopra intendendo sia come fatto al venditore medesimo, esibendosi pronto alle prove.

Sono tante le bestie che ad una più attenta osservazione e in prosieguo di tempo rivelano qualche infermità o problemi di comportamento, fra i quali particolarmente invalidante quello dell'indocilità, se «danno di cozzo», «non stanno fermi nella stalla» o scalciano quando il contadino si avvicina, o se sono vacche da latte non si lasciano mungere. I due buoi acquistati nel 1829 da Galantino «che si crede della parrocchia della Selva», oltre alla tosse «non lavorano passo a passo; quello a mano dritta continua ad esser zoppo,

quantunque [il venditore] lo avesse assicurato che si sarebbe rimesso entro gli otto giorni». Un mercante di Morciano è riuscito a piazzare «un paio di manzi per 45 scudi, ma quello a mano dritta ha la tosse, dà di cozzo alli piccoli e anche alle donne»; i buoi acquistati da un mercante di Forlì «non stanno buoni né d'avanti e né di dietro». Luigi Conti di Forlì che ha acquistato un paio di manzi a 63 scudi da un mercante di Morciano si lamenta di «quello di mano stanca che alla stalla non sta fermo e - con formidabile verbo dialettale - «*sgamugna*<sup>67</sup> di qua e di là, e non lavorano da soli ma ci vuole la guida».

L'acquisto di vacche era altrettanto irto di insidie e i compratori se ne lamentano. Il fattore Gamberini ha acquistato una vacca «mantenendola<sup>68</sup> dal venditore che era gravida e non lo era»; un'altra vacca «esente da difetti, mantenuta che dava due boccali di latte al giorno e invece ne dà uno solo ed ha la tosse». Pasquale Forlivesi di Cervia ha acquistato un paio di vacche da Collotorto di Morciano, ma «quella di mano sinistra ha il difetto di tossire, e l'altra il difetto detto della madre<sup>69</sup>, che di quando in quando gli suole discendere».

Più rischioso infine l'acquisto di Matteo Angeletti di Forlì che si è fatto attrarre dal basso costo di una vecchia mula per soli 5 scudi e 25 baiocchi, «che mi avevano mantenuta non essere ammalata» e che invece è morta pochi giorni dopo.

In realtà, in alternativa alla richiesta di annullamento della compravendita, era data la possibilità della “domanda estimatoria”, dagli avventori del mercato detta più semplicemente del “quanto di meno”, ovvero la richiesta di una diminuzione rispetto al prezzo precedentemente pagato, per definirne uno proporzionato alla malattia o difetto rivelatosi dopo l'acquisto, che sulla carta avrebbe potuto costituire un'occasione vantaggiosa anche per il cliente.

Ma delle denunce esaminate, solo Filippo Sarti, fattore di Casa Vassalli di Milano in un podere di Magliano di Forlì<sup>70</sup> si dichiara disposto a trattare con il mercante di bestie Giuseppe Oliva da Morciano il “quanto di meno”, per un paio di buoi rivelatisi difettosi:

<sup>67</sup> Sgamugnare = Il verbo è meno noto e diffuso, ma gli aggettivi «sgamugnos» e «sgamugnosa» intendono la persona insofferente e smaniosa.

<sup>68</sup> Mantenere = Reiteratamente utilizzato con il significato di “garantire”.

<sup>69</sup> Difetto della madre = prolasso dell'utero.

<sup>70</sup> Oggi la frazione di Magliano Para fa parte del Comune di Meldola.

segno che per i più l'alternativa «il quanto meno», non appariva affatto allettante, al pensiero che il ribasso non avrebbe compensato la minaccia di un progressivo peggioramento dell'infermità. Se il difetto era fisico il rischio era dunque che la bestia risultasse ben presto inabile al lavoro, così come difficilmente rimediabili erano quelli del comportamento.

A meno che il contadino non volesse tentare l'intervento rieducativo suggerito da Lucio Giunio Columella, possidente del primo secolo dopo Cristo, nel suo monumentale Trattato di agricoltura (*De re rustica*) e ridotto in italiano secentesco da Daniello Bartoli, niente di più lontano dal "mite sentimento di vigore e di pace" infuso dal *pio bove* al cuore degli animi di carducciana memoria.

V'ha buoi di così mal vezzo, che arando a mezzo il solco ristanno, ostinatissimi al non voler muover più avanti. E se l'agricoltore, che non dee comportarglielo lo sgrida, e tuttavia col pungiglione lo stimola, il malvagio bue stramazza a terra. Or tu, dice Columella<sup>71</sup> al villano, non ne far le matte disperazioni, né d'adirare sì, che a ferro, ed a fuoco la vogli vincere, ché ti verrebbe più agevolmente fatto togli le corna, che l'ostinazione del capo. Scioglilo dall'aratolo, e tragli d'in su il giogo, e quivi medesimo dove si gettò stramazzone, annodagli di una buona ritorta i piedi, e vattene: dibatterassi per rialzarsi, ma indarno, mughierà, diresti, che domanda perdono: non te ne venga pietà, e vel lascia, quanto la fame, e 'l disagio, e 'l dispetto e 'l dolore l'abbian macero più che a buona misura. allora discioglilo, e non fia mai più vero, ch'egli arando s'arresti, tanto gli parrà ogni solco esser quello stesso, dove sì caro gli costò il gittarsi<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> Lucio Giunio Columella (Gades (Spagna) 4 – Taranto 70) fu soldato, tribuno in Siria e, tornato alla vita civile, possidente. E' autore di *De re rustica*, un trattato di agricoltura in più volumi giunto integro fino a noi.

<sup>72</sup> DANIELO BARTOLI, letterato gesuita <Ferrara 1608 – Roma, 1685>, *Prose scelte del padre Daniello Bartoli*, II, Napoli 1853, p. 59.

